

STATUTO

**ESPERIA - COOPERATIVA
SOCIALE ONLUS A R. L.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: REGGIO DI CALABRIA RC VIA DE
NAVA 98

Numero REA: RC - 171828

Codice fiscale: 02516300809

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 04-08-2016 - Statuto completo	2
--	---

	"STATUTO DELLA COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	
	"ESPERIA - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS" a r.l."	
	CAPO I - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	<u>ART. 1 - DENOMINAZIONE - SEDE</u>	
	E' costituita - ai sensi della legge n. 381 del 1991 e suc-	
	cessive modifiche ed integrazioni, la Società Cooperativa so-	
	ciale a responsabilità limitata denominata:	
	"ESPERIA - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS" a r.l."	
	La società cooperativa, in conformità al D.lgs. 460/97, ob-	
	bliga ad utilizzare nella propria denominazione ed in qualsi-	
	voglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico	
	la locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità socia-	
	le" o dell'acronimo "O.N.L.U.S."	
	La sede legale della società è nel Comune di Reggio di Cala-	
	bria.	
	Con delibera dell'Organo Amministrativo potranno essere isti-	
	tuite sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze,	
	sia in Italia che all'estero.	
	Alla società cooperativa si applicano le disposizioni di cui	
	alla legge 8 novembre 1991, n. 381, relativa alla disciplina	
	sulle cooperative sociali e successive modifiche ed integra-	
	zioni.	
	Per quanto non previsto dal codice civile e dalle leggi spe-	
	ciali sulla cooperazione si applicano le norme sulle società	
	a responsabilità limitata per quanto compatibili	

	<u>ART. 2 - DURATA</u>	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà es-	
	sere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria.	
	CAPO II - SCOPO - OGGETTO	
	<u>ART. 3 - SCOPO</u>	
	La Cooperativa, senza fini di lucro, ha lo scopo di persegui-	
	re l'interesse generale della comunità alla promozione umana	
	e all'integrazione sociale attraverso la gestione di servizi	
	volti alla valorizzazione della natura, dell'ambiente e dei	
	beni storico-culturali del territorio.	
	Lo scopo mutualistico che i soci lavoratori della cooperativa	
	intendono perseguire è quello di creare, tramite la gestione	
	in forma associativa dell'azienda, nuove opportunità di lavo-	
	ro e assicurare continuità all'impiego a più favorevoli con-	
	dizioni normative ed economiche; ampliare il senso di parte-	
	cipazione all'attività della cooperativa, promuovendo i valo-	
	ri della solidarietà, della dignità umana, dell'uguaglianza e	
	della salute.	
	La cooperativa, nello svolgimento della propria attività, si	
	avvale prevalentemente, delle prestazioni lavorative dei soci.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali i soci instau-	
	rano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro nelle	
	forme consentite dalla legislazione.	
	La cooperativa può svolgere la propria attività anche con	
	terzi non soci.	

	La cooperativa per agevolare il conseguimento dello scopo so-	
	ciale e la realizzazione dell'oggetto sociale si propone di	
	costituire fondi per lo sviluppo tecnologico per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale.	
	La cooperativa si propone, altresì, di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo nazionale.	
	<u>ART. 4 - OGGETTO</u>	
	In relazione allo scopo sociale, l'azione della cooperativa	
	favorisce:	
	- cultura ambientalista, eco-solidale ed eco-pacifista; bio-	
	diversità e salute; diritti umani e civili; salvaguardia del	
	patrimonio storico, artistico e culturale; eco-turismo; as-	
	setto del territorio compatibile con i valori ambientali; a-	
	gricoltura e allevamento in forme sostenibili; sicurezza ali-	
	mentare; miglioramento della qualità della vita; diffusione,	
	con passione e sensibilità, di prodotti naturali e di cono-	
	scenza attraverso cui persone e comunità possano sperimentare	
	maggiore benessere e crescita interiore;	
	- attività ricreative, culturali, di intrattenimento, anima-	
	zione e sportive;	
	- organizzazione e gestione di manifestazioni, eventi, merca-	
	tini agricoli e di artigianato, festival, mostre, congressi,	
	convegni, spettacoli, attività di animazione, feste, cerimo-	
	nie, fiere ed altre attività simili ed affini, organizzazione	
	e vendita di eventi e manifestazioni, anche per conto terzi,	

	sfruttando tutti i canali di vendita con o senza fornitura	
	dei materiali per l'esposizione negli stand;	
	- tutela dell'ambiente mediante promozione di iniziative cul-	
	turali, attività di informazione, sensibilizzazione, percorsi	
	didattici, laboratori di formazione;	
	- attività di tutela nel campo del consumatore e dell'impresa	
	con funzioni di supporto e di promozione del sistema economi-	
	co locale, consulenza per la stesura di progetti e finanzia-	
	menti, attuazione di interventi in diversi settori garantendo	
	imparzialità a tutti i soggetti economici nel rispetto degli	
	interessi più generali dell'economia;	
	- gestione, sia diretta che come intermediaria, di: lidi,	
	strutture e impianti turistici, affittacamere, locande, bed	
	and breakfast, attività artigianali e commerciali in genere;	
	- organizzazione di attività di escursionismo e trekking an-	
	che in collaborazione con imprese, società, associazioni ed	
	enti operanti nel campo del turismo, volte ad incrementare i	
	flussi turistici ed a rendere più agevole il soggiorno dei	
	turisti stessi;	
	- assistenza logistica e amministrativa di G.A.S. (Gruppo di	
	Acquisto Solidale) e di G.O.D.O. (Gruppo Organizzato Domanda	
	Offerta);	
	- coltivazioni agricole, fruttifere ed allevamento di animali	
	in forme ecosostenibili;	
	- promuovere e organizzare attività di informazione, divulga-	

	zione, sperimentazione e ricerca, anche in collaborazione con	
	soggetti privati ed enti pubblici, connesse con il proprio	
	oggetto sociale;	
	- sviluppare iniziative e progetti volti alla formazione pro-	
	fessionale dei giovani lavoratori, al fine di accrescere le	
	competenze professionali nei campi dell'ambiente, dell'agri-	
	coltura, dell'agroalimentare, del turismo e dell'artigianato;	
	- attività educative, formative e di supporto scolastico ed	
	extrascolastico per minori e adulti, extracomunitari, sogget-	
	ti svantaggiati e chiunque destinatario dello scopo sociale,	
	corsi di formazione e aggiornamento professionale, corsi di	
	lingua a tutti i livelli, progettazione e realizzazione d'in-	
	terventi di orientamento al lavoro anche in collaborazione	
	con istituzioni scolastiche;	
	- promuovere iniziative utili allo sviluppo delle piccole im-	
	prese e delle startup in tutti i settori economici;	
	- promuovere la creazione di marchi e segni distintivi, cu-	
	rarne la registrazione e attuarne la tutela, acquisendone e-	
	ventualmente il diritto di utilizzazione;	
	- manutenzione, pulizia, custodia e gestione di spazi pubbli-	
	ci e privati e di immobili di ogni tipo;	
	- cura, gestione, manutenzione e valorizzazione di spazi ver-	
	di, giardini, parchi, orti urbani, verde artistico e arredi	
	urbani;	
	- raccolta e smaltimento rifiuti, raccolta differenziata por-	

	ta a porta e attraverso distributori automatici;	
	- gestione di distributori automatici;	
	- servizi logistici di ogni genere, servizio di trasporto di	
	persone e merci per conto terzi ed altri servizi affini per	
	enti sia privati che pubblici,	
	- diffusione e valorizzazione della cultura enogastronomica	
	del territorio, dello slow food e del consumo a Km 0;	
	- preparazione e fornitura di piatti pronti, cibi d'asporto,	
	gastronomia e servizio catering per eventi, banqueting, pic-	
	cola ristorazione, vendita ambulante, servizi per cerimonie e	
	rinfreschi, anche a domicilio;	
	- produzione e commercializzazione, all'ingrosso e al detta-	
	glio, di prodotti alimentari, anche freschi;	
	- lavorazione, trasformazione e insacchettamento di prodotti	
	alimentari;	
	- gestione e conduzione, sotto qualsiasi forma, di ristoran-	
	ti, bar, pasticcerie, rosticcerie, pizzerie, birrerie, trat-	
	torie, self service ed in genere di locali aperti al pubblico	
	con somministrazione di alimenti e bevande;	
	- progettazione e realizzazione di sistemi per risparmio e-	
	nergetico, promozione e realizzazione di impianti fotovoltaici,	
	termici, geotermici, minieolico e fonti rinnovabili;	
	- stesura e gestione pratiche di finanziamento e autorizza-	
	zioni per attività agricole e non;	
	- vendita e realizzazione di libri e altre pubblicazioni con	

	procedimenti tipografici o di altro genere, audiovisivi com-	
	presi;	
	- E-Commerce di prodotti alimentari e non, artigianali, stru-	
	menti, macchinari e accessori per il risparmio energetico e	
	idrico individuale e aziendale, gestione siti web per promo-	
	zione e realizzazione eventi, fiere, mostre, concerti;	
	- vendita e promozione, anche in forma ambulante, di prodotti	
	alimentari e non, del commercio equo e solidale, di disposi-	
	tivi per il risparmio energetico e idrico, abbigliamento, li-	
	bri, cancelleria, audio e video, materiale informatico assi-	
	stenza compresa;	
	- noleggio e vendita di mezzi di trasporto ecologici con e	
	senza conducente;	
	- noleggio ad imprese, privati ed enti pubblici di attrezza-	
	ture da lavoro e macchinari agricoli;	
	- realizzazione di opere di bioedilizia in genere, comprese	
	strutture e case passive, prefabbricate, ecocompatibili;	
	- lavori di movimento terra, lavori inerenti la sistemazione	
	di aree di verde pubblico e privato;	
	- progettazione e realizzazioni di giardini, orti, impianti	
	di irrigazione e recupero acque.	
	CAPO III - SOCI	
	<u>ART. 5 - NUMERO E REQUISITI DEI SOCI</u>	
	Il numero dei soci è illimitato e variabile ma non può essere	
	inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere so-	

9 di 45

	sposizioni previste dalla Legge n. 381/1991, ossia soci che	
	prestino la loro attività lavorativa gratuitamente. Essi però	
	non possono superare la metà del numero complessivo dei soci.	
	Ai soci volontari non si applicano nè i contratti collettivi,	
	nè le leggi in materia di lavoro dipendente ed autonomo, ad	
	eccezione di quelle in materia di assicurazione contro gli	
	infortuni sul lavoro e le malattie professionali, su parame-	
	tri retributivi determinati con decreto ministeriale.	
	Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio	
	imprese identiche o affini a quella della cooperativa, svol-	
	gano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto	
	con quella della cooperativa stessa.	
	<u>ART. 6 - PROCEDURA DI AMMISSIONE</u>	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al	
	Consiglio di Amministrazione domanda scritta, con i seguenti	
	dati ed elementi:	
	- cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza, domici-	
	lio, cittadinanza;	
	- dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai Regola-	
	menti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi-	
	smi sociali;	
	- impegno al versamento della eventuale tassa di ammissione;	
	- ammontare della quota che si propone di sottoscrivere che	
	non dovrà comunque mai essere inferiore al minimo stabilito	
	dall'atto costitutivo, né superiore al limite massimo fissato	

	dalla Legge.	
	I soci cooperatori dovranno inoltre fornire l'indicazione	
	della effettiva attività svolta, della eventuale capacità	
	professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della	
	cooperativa, delle specifiche competenze possedute nonché del	
	tipo dell'ulteriore rapporto di lavoro che il socio intende	
	instaurare in conformità con il presente statuto e con l'ap-	
	posito regolamento dei quali dichiara di avere preso visione.	
	I soci persone giuridiche, in luogo degli elementi di cui ai	
	punti a), dovranno indicare:	
	- ragione sociale, sede, codice fiscale, partita IVA, genera-	
	lità del legale rappresentante;	
	- oggetto sociale e certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.;	
	- estratto della delibera contenente la richiesta di ammis-	
	sione a socio; certificato del Tribunale attestante che la	
	società non è sottoposta a procedure concorsuali.	
	L'Organo Amministrativo, accertata l'inesistenza dei requisiti	
	di cui all'art. 5 e l'inesistenza della cause di incompati-	
	bilità in detto articolo indicate, delibera, secondo i	
	criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualisti-	
	co ed economico, entro sessanta giorni sulla domanda e stabi-	
	lisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale	
	sociale.	
	La delibera di ammissione viene comunicata al socio e diventa	
	efficace con l'iscrizione nel libro dei soci.	

	A seguito della delibera di ammissione del nuovo socio, il	
	socio stesso aderisce in forma scritta alla relativa disci-	
	plina contenuta nel regolamento di cui al successivo articolo	
	26.	
	In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'Organo am-	
	ministrativo deve motivare entro sessanta giorni la relativa	
	delibera e comunicarla all'interessato per iscritto a mezzo	
	raccomandata A.R.. In tal caso, l'aspirante socio può, entro	
	sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla do-	
	manda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occa-	
	sione della sua prima successiva convocazione. Nel caso di	
	deliberazione difforme da quella dell'Organo amministrativo,	
	quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assem-	
	blea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla	
	data dell'assemblea stessa. L'Organo amministrativo illustra	
	nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni	
	assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci. Con deli-	
	bera dell'Assemblea ordinaria saranno stabilite le modalità	
	per l'ammissione dei soci sovventori e gli eventuali privile-	
	gi attribuiti.	
	<u>ART. 7 - OBBLIGHI DEI SOCI</u>	
	I soci cooperatori sono obbligati:	
	- all'immediato versamento della tassa di ammissione, che non	
	sarà restituita in alcun caso;	
	- a sottoscrivere le quote di cui al precedente articolo 6;	

	- a versare, oltre l'importo delle quote, il sovrapprezzo e-	
	ventualmente determinato dall'assemblea in sede di approva-	
	zione del bilancio su proposta degli amministratori, con le	
	modalità e nei termini previsti dai successivi articoli;	
	- a mettere a disposizione le proprie capacità professionali	
	e il proprio lavoro in relazione al tipo e allo stato del-	
	l'attività svolta, nonchè alla quantità delle prestazioni di	
	lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto	
	nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esi-	
	genze della cooperativa, all'osservanza dello Statuto, dei	
	regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli or-	
	gani sociali.	
	<u>ART. 8 - DIVIETI</u>	
	E' fatto divieto ai soci cooperatori di iscriversi contempo-	
	raneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi	
	sociali, nonchè di prestare lavoro a favore di terzi esercen-	
	ti imprese, salvo specifica autorizzazione del consiglio di	
	amministrazione che può tener conto delle tipologie e delle	
	condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro.	
	<u>ART. 9 - DIRITTI DEI SOCI</u>	
	I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il li-	
	bro delle adunanze e delle deliberazione dell'assemblea e di	
	ottenerne estratti a proprie spese.	
	Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo	
	richieda, ovvero almeno un ventesimo quando la cooperativa ha	

	più di tremila soci, gli stessi hanno inoltre diritto ad esa-	
	minare il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Or-	
	gano amministrativo e il libro delle deliberazioni del comi-	
	tato esecutivo, se esiste. L'esame deve essere svolto attra-	
	verso un rappresentante, eventualmente assistito da un pro-	
	fessionista di sua fiducia.	
	Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata ese-	
	cuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbli-	
	gazioni contratte con la società.	
	La qualità di socio cooperatore si perde per recesso, deca-	
	denza, esclusione e per causa di morte.	
	<u>ART. 10 - SOCI SPECIALI</u>	
	L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti	
	dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una	
	categoria speciale in ragione dell'interesse:	
	a) alla loro formazione professionale;	
	b) al loro inserimento nell'impresa.	
	Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, può ammettere	
	alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completa-	
	re o integrare la loro formazione professionale in ragione	
	del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coe-	
	renza con le strategie di medio e lungo periodo della coope-	
	rativa.	
	Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, può ammettere	
	alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di	

	concorrere, ancorchè parzialmente, al raggiungimento degli	
	scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di	
	medio e lungo periodo della cooperativa.	
	La delibera di ammissione, in conformità con quanto previsto	
	da apposito regolamento, stabilisce:	
	- la durata del periodo di formazione o di inserimento del	
	socio speciale;	
	- i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le	
	fasi di formazione professionale o di inserimento nell'asset-	
	to produttivo della cooperativa;	
	- la quota di capitale che il socio speciale deve sottoscri-	
	vere al momento dell'ammissione, la quale non dovrà comunque	
	essere superiore al 20% (venti per cento) per cento di quella	
	prevista per i soci ordinari.	
	Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto	
	dall'articolo 27, anche in misura inferiore ai soci ordinari,	
	in relazione ai costi di formazione professionale o di inse-	
	rimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta	
	comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento	
	del capitale sociale o di emissione di strumenti finanziari.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto so-	
	lamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per	
	l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assem-	
	blea altri soci.	

	Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere	
	eletto amministratore della cooperativa.	
	I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti	
	dall'articolo 2545-bis del codice civile.	
	I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla leg-	
	ge e dall'articolo 11 del presente statuto. Il recesso ha ef-	
	fetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto	
	mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di acco-	
	glimento della domanda.	
	I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della da-	
	ta di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei	
	casi previsti dalla legge e dall'articolo 13 del presente	
	statuto.	
	Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimen-	
	to, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spet-	
	tano agli altri soci cooperatori a condizione che, come pre-	
	visto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli	
	abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professiona-	
	le, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla coo-	
	perativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipa-	
	zione all'attività economica della cooperativa, finalizzati	
	al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal	
	caso, l'Organo amministrativo deve comunicare la delibera di	
	ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, se-	
	condo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 6.	

	In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'Organo	
	amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione	
	nei confronti del socio speciale secondo i termini e le moda-	
	lità previste dall'articolo 13.	
	<u>ART. 11 - RECESSO</u>	
	Oltre che nei casi previsti dalla Legge, può recedere il so-	
	cio cooperatore:	
	- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	- che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungi-	
	mento degli scopi sociali o il cui rapporto di lavoro - su-	
	bordinato, autonomo o di altra natura - sia cessato per qual-	
	siasi motivo;	
	- in ogni altro caso in cui non intenda proseguire nell'atti-	
	vità cooperativa, con il preavviso stabilito e disciplinato	
	dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro delle Cooperati-	
	ve Sociali;	
	- negli altri casi previsti dalla legge.	
	Spetta all'Organo amministrativo constatare, entro sessanta	
	giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi	
	che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino	
	il recesso. Qualora i presupposti del recesso non sussistano,	
	gli amministratori devono darne immediata comunicazione al	
	socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comu-	
	nicaione, può attivare le procedure arbitrali di cui al suc-	
	cessivo articolo 43. Il recesso ha effetto per quanto riguar-	

	da il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comu-	
	nicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	<u>ART. 12 - DECADENZA</u>	
	La decadenza è pronunciata dall'Organo Amministrativo nei	
	confronti dei soci cooperatori:	
	a) interdetti o inabilitati o falliti;	
	b) nei confronti di quelli che vengano a trovarsi in una del-	
	le situazioni di incompatibilità previste dal precedente art.	
	5;	
	c) che volontariamente abbiano rassegnato le proprie dimis-	
	sioni dal rapporto ulteriore di lavoro subordinato o abbiano	
	dichiarato la loro volontà di interrompere qualsiasi altro	
	rapporto di lavoro;	
	d) che abbiano subito un provvedimento di licenziamento per	
	giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie	
	disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di	
	strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori;	
	e) di quelli in possesso dei requisiti di legge per avere di-	
	ritto alla pensione di vecchiaia, o che abbiano comunque rag-	
	giunto l'età pensionabile oppure nel caso di sopravvenuta i-	
	nabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale. Quando	
	ricorrano particolari esigenze interne della Cooperativa,	
	l'assemblea ha la facoltà di escludere dalla decadenza i soci	
	cooperatori che abbiano raggiunto il limite di età pensiona-	
	bile o che si trovino nelle condizioni di sopravvenuta inabi-	

	lità, fissando il limite massimo della eccezionale prosecu-	
	zione del rapporto sociale.	
	Nel caso di cui alla lettera a) gli amministratori possono	
	derogare dalla decadenza con motivazioni riguardo all'aspetto	
	sociale inerente il recupero del soggetto interessato.	
	<u>ART. 13 - ESCLUSIONE</u>	
	L'esclusione sarà deliberata dall'Organo amministrativo nei	
	confronti del socio cooperatore:	
	a) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto,	
	dei Regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adot-	
	tate dagli Organi Sociali, con inadempimenti che non consen-	
	tano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto;	
	b) che, senza giustificato motivo, non partecipi per più di	
	tre volte di seguito alle assemblee regolarmente convocate;	
	c) che si renda moroso nel versamento delle quote sociali	
	sottoscritte o dei pagamenti di eventuali debiti contratti ad	
	altro titolo verso la Cooperativa;	
	d) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o	
	contraria agli interessi sociali;	
	e) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valu-	
	tabili quale notevole inadempimento come delimitato dall'ar-	
	ticolo 1455 del C.C.;	
	f) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per	
	reati dolosi;	
	g) che abbia subito condanne che comportino l'interdizione	

	anche temporanea, dai pubblici uffici;	
	h) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;	
	i) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;	
	j) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 8, senza la prevista autorizzazione dell'Organo amministrativo;	
	k) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, alla Cooperativa o fomenti in seno ad essa dissidi e disordini pregiudizievoli, con comportamenti contrari o estranei all'interesse della cooperativa.	
	Nei casi di cui alla lettera f) e g) l'Organo amministrativo può derogare dalla esclusione con motivazioni riguardo all'aspetto sociale inerente il recupero del soggetto interessato.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro ai soci.	
	<u>ART. 14 - PROVVEDIMENTI IN CASO DI RECESSO, DECADENZA ED ESCLUSIONE</u>	
	Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione, debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, o, in difetto, mediante raccomandata a mano, con rispettiva ricevuta. Salvo diversa e motivata decisione dell'Organo amministrativo, alla	

	deliberazione di recesso, di decadenza o di esclusione del	
	socio lavoratore consegue la risoluzione dell'ulteriore rap-	
	porto di lavoro instaurato ai sensi dei precedenti articoli 3	
	e 6. Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro	
	sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare e procedure	
	arbitrali di cui all'articolo 43.	
	<u>ART. 15 - LIQUIDAZIONE DEI SOCI</u>	
	I soci receduti, decaduti o esclusi, hanno soltanto il dirit-	
	to al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed	
	eventualmente rivalutato ai sensi dei successivi articoli 31	
	e 27 (rivalutazione ai sensi dell'articolo 7 della Legge	
	59/92; ristorno), la cui liquidazione - eventualmente ridotta	
	in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà	
	luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è	
	verificato lo scioglimento del rapporto sociale.	
	Il pagamento deve essere fatto entro 180 (centottanta) giorni	
	dall'approvazione del bilancio stesso. La liquidazione o il	
	rimborso della frazione di capitale assegnata al socio ai	
	sensi del successivo articolo 25 a titolo di ristorno, può	
	essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi le-	
	gali, entro un termine massimo di cinque anni. In ogni caso,	
	il rimborso, verrà liquidato su richiesta scritta dell'intre-	
	ressato.	
	<u>ART. 16 - MORTE DEL SOCIO</u>	
	In caso di morte del socio, il diritto degli eredi al rimbor-	

	so della quota da lui effettivamente versata e rivalutata si	
	matura nella misura e con le modalità previste nel precedente	
	articolo.	
	<u>ART. 17 - MODALITA' LIQUIDAZIONE</u>	
	I soci decaduti, receduti o esclusi o gli eredi del socio de-	
	funto, dovranno richiedere il rimborso entro e non oltre	
	l'anno della scadenza dei 180 (centottanta) giorni indicati	
	nei precedenti articoli.	
	Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente	
	alla richiesta di liquidazione della quota, idonea documenta-	
	zione o atto notorio, o dichiarazione sostitutiva, comprovan-	
	ti che sono gli aventi diritto alla riscossione e la nomina	
	di un unico delegato alla riscossione medesima. Le quote per	
	le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto	
	e quelle comunque non rimborsate, si prescrivono a favore del	
	fondo di riserva.	
	CAPO IV - SOCI FINANZIATORI ED ALTRI STRUMENTI FINANZIARI	
	<u>ART. 18 - SOCI FINANZIATORI</u>	
	Ferme restando le disposizioni di cui ai precedenti articoli,	
	possono essere ammessi alla Cooperativa soci finanziatori, di	
	cui all'art. 2526 cod. civ..	
	Rientrano in tale categoria anche i soci sovventori discipli-	
	nati dall'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nonchè	
	le azioni di partecipazione cooperativa di cui agli artt. 5 e	
	6 della stessa legge n. 59.	

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo,
ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a
proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la na-
tura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concer-
nenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità
e le condizioni di trasferimento.

ART. 19 - CONFERIMENTI DEI SOCI FINANZIATORI

I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad una
specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa.
A tale sezione del capitale sociale è altresì imputato il
fondo per il potenziamento aziendale costituito con i confe-
rimenti dei sovventori, di cui al successivo art. 26 del pre-
sente Statuto. I conferimenti dei soci finanziatori possono
avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti.

ART. 20 - DIRITTI DEI SOCI FINANZIATORI

Ai soci finanziatori, oltre al diritto di voto, in considera-
zione dell'interesse che essi hanno nell'attività sociale, è
riservata la nomina di almeno un amministratore e un sindaco
effettivo e supplente nonché di un liquidatore in caso di
scioglimento della cooperativa. Tale nomina sarà deliberata a
maggioranza dei voti spettanti ai soli soci finanziatori.

ART. 21 - DIRITTI PATRIMONIALI E RECESSO DEI SOCI FINANZIATORI

Le quote dei soci finanziatori sono privilegiate nella ripar-
tizione degli utili nella misura stabilita dalla deliberazio-
ne dell'assemblea straordinaria.

	La remunerazione delle quote sottoscritte dai soci cooperato-	
	ri, in qualità di soci finanziatori, non può essere superiore	
	a due punti rispetto al limite previsto per i dividendi dalla	
	lettera a) dell'articolo 2514 c.c..	
	La delibera di emissione di cui all'articolo 20 può stabilire	
	in favore delle quote destinate ai soci finanziatori l'accan-	
	tonamento di parte degli utili netti annuali a riserva divi-	
	sibile, in misura proporzionale al rapporto tra capitale con-	
	ferito dai soci finanziatori medesimi e patrimonio netto.	
	La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite	
	non comporta riduzione del valore nominale delle quote dei	
	soci finanziatori, se non per la parte di perdita che eccede	
	il valore nominale complessivo delle quote dei soci coopera-	
	tori.	
	In caso di scioglimento della Cooperativa, le quote di socio	
	finanziatore hanno diritto di prelazione nel rimborso del ca-	
	pitale sociale, rispetto a quelle dei soci operatori, per	
	il loro intero valore. Ai fini della determinazione del valo-	
	re delle quote si terrà conto sia del valore nominale, sia	
	della quota parte di riserve divisibili, ivi compresa la ri-	
	serva da sovrapprezzo. Oltre che nei casi previsti dall'art.	
	2437 cod. civ., ai soci finanziatori il diritto di recesso	
	spetta quando sia decorso il periodo minimo di tre anni a de-	
	correre dalla data di iscrizione nel libro soci. Fermi re-	
	stando i casi previsti dalla legge, la deliberazione di emis-	

	sione delle quote può escludere la possibilità di recesso,	
	ovvero stabilire un periodo maggiore.	
	In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso del-	
	le quote dovrà avvenire secondo le modalità previste dagli	
	artt. 2437-bis e seguenti, cod. civ., per un importo corri-	
	spondente al valore nominale e alla quota parte di riserve	
	divisibili ad esse spettanti, ivi compresa la riserva da so-	
	vrapprezzo.	
	<u>ART 22 - PROGRAMMI PLURIENNALI PER LO SVILUPPO AZIENDALE</u>	
	Con deliberazione dell'assemblea ordinaria la Cooperativa può	
	adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate	
	allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto	
	stabilito dall'art. 5, legge 59/1992.	
	<u>ART. 23 - ALTRI STRUMENTI FINANZIARI</u>	
	Con deliberazione dell'assemblea straordinaria, la cooperati-	
	va può emettere obbligazioni nonchè strumenti finanziari di	
	debito, diversi dalle obbligazioni, ai sensi degli artt. 2410	
	e seguenti, cod. civ..	
	In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea	
	straordinaria, sono stabiliti:	
	a) l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli	
	emessi ed il relativo valore nominale unitario;	
	b) le modalità di circolazione;	
	c) i criteri di determinazione del rendimento e le modalità	
	di corresponsione degli interessi;	

	d) il termine di scadenza e le modalità di rimborso.	
	La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti	
	che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fi-	
	ni del collocamento dei titoli.	
	La cooperativa per stimolare lo spirito di previdenza e ri-	
	sparmio dei soci potrà altresì istituire al suo interno una	
	sezione di attività per la raccolta dei prestiti, disciplina-	
	ta da apposito regolamento, limitata ai soli soci ed operante	
	esclusivamente ai fini del conseguimento dello scopo sociale,	
	il tutto nei limiti previsti dal Decreto Legislativo 1 set-	
	tembre 1993, n. 385 e quindi secondo i criteri stabiliti dal	
	Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio.	
	<u>ART. 24 - REGOLAMENTO</u>	
	In considerazione della peculiare posizione giuridica del so-	
	cio lavoratore, titolare di un ulteriore rapporto di lavoro,	
	la prestazione di lavoro del socio stesso e il relativo trat-	
	tamento economico e normativo sono disciplinati da apposito	
	Regolamento, redatto dall'Organo amministrativo ed approvato	
	dall'assemblea ordinaria dei soci, ai sensi dell'art. 6, Leg-	
	ge 3 aprile 2001 n. 142. Il Regolamento Interno può definire	
	i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario,	
	in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di	
	crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi	
	fronte. Il Regolamento Interno può definire le misure da a-	
	dottare in caso di approvazione di un piano di avviamento nel	

rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalle leggi. Ai soci volontari spetterà unicamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa per la totalità dei soci.

ART. 25 - RISTORNI

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'Organo amministrativo, l'erogazione del ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento. Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali - in via generale - debbono considerare la qualità e quantità della prestazione lavorativa dei soci ai fini di erogare loro un trattamento economico ulteriore rispetto alle retribuzioni contrattuali. L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio: in forma liquida; mediante aumento proporzionale delle rispettive quote o con l'aumento di capitale; mediante l'emissione di strumenti finanziari di cui ai precedenti articoli.

CAPO V - PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO

ART. 26 - PATRIMONIO

Il patrimonio della cooperativa è costituito: dal capitale

	sociale, che è variabile ed è formato:	
	a) da un numero illimitato di quote dei soci cooperatori,	
	ciascuna di importo non inferiore a 25 (venticinque) euro, e	
	non superiore al limite massimo previsto dalla legge;	
	b) dalle quote dei soci finanziatori, ciascuna del valore di	
	euro 25 (venticinque);	
	c) dalle quote dei soci sovventori, ciascuna del valore di	
	euro 25 (venticinque), destinate al Fondo dedicato allo svi-	
	luppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento	
	aziendale;	
	d) dalle quote di partecipazione cooperativa, ciascuna del	
	valore di euro 25 (venticinque), destinate alla realizzazione	
	di programmi pluriennali di sviluppo ed ammodernamento;	
	e) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'ar-	
	ticolo 31 e con il valore delle azioni eventualmente non rim-	
	borsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci	
	deceduti;	
	f) dall'eventuale sovrapprezzo azioni formato con le somme	
	versate dai soci ai sensi dei precedenti articoli;	
	g) dalla riserva straordinaria;	
	h) dalle riserve divisibili (in favore dei soci finanziato-	
	ri), formate ai sensi dell'articolo 21;	
	i) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea	
	e/o previsto per legge. Per le obbligazioni sociali risponde	
	soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguente-	

	mente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.	
	Le riserve, salvo quelle di cui alle precedenti lettere f),	
	h), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere	
	ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della coope-	
	rativa, nè all'atto del suo scioglimento.	
	<u>ART. 27 - VERSAMENTO DELLE QUOTE DEI SOCI COOPERATORI</u>	
	Le quote potranno essere versate a rate e precisamente: alme-	
	no il 10% (dieci per cento), all'atto della sottoscrizione;	
	il restante nei termini da stabilirsi dall'Organo amministra-	
	tivo e comunque nel termine massimo di anni tre.	
	<u>ART. 28 - TRASFERIBILITA' DELLE QUOTE DEI SOCI COOPERATORI</u>	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli	
	volontari, né essere cedute.	
	<u>ART. 29 - BILANCIO</u>	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo	
	provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventa-	
	rio, da compilarsi in conformità ai principi di legge. Il bi-	
	lancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per	
	l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'e-	
	sercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ri-	
	corrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo	
	2364 c.c., certificate dal consiglio di amministrazione in	
	sede di relazione sulla gestione. L'assemblea che approva il	

	bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispet-	
	to dei limiti e delle modalità previste dal precedente arti-	
	colo 25 e, successivamente sulla distribuzione degli utili	
	annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella pre-	
	vista dalla legge;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo del-	
	la cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio	
	1992, n. 59, nella misura del 3% (tre per cento);	
	c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti	
	ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 genna-	
	io 1992, n. 59;	
	d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettiva-	
	mente versato in misura non superiore al limite stabilito	
	dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutuali-	
	stici;	
	e) ad eventuale remunerazione delle quote dei soci finanzia-	
	tori, dei soci sovventori e delle quote di partecipazione co-	
	operativa nei limiti e secondo le modalità stabiliti dal pre-	
	sente statuto;	
	f) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi	
	di cui alle lettere e) ed f) dell'art. 26; g) ad altra desti-	
	nazione di volta in volta deliberata.	
	CAPO VI - ORGANI SOCIALI	
	<u>ART. 30 - ASSEMBLEE</u>	

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie, possono aver luogo anche fuori della sede sociale, purchè in Italia.

ART. 31 - MODALITA' DI CONVOCAZIONE

Le assemblee ordinarie e straordinarie vengono convocate dall'Organo amministrativo mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima. L'avviso è inviato per lettera raccomandata o comunicazione via fax o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto e del rappresentante comune di ciascuna categoria di strumenti finanziari privi del diritto di voto, almeno 15 giorni prima dell'adunanza. In alternativa, l'avviso può essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale o nei quotidiani locali e/o nazionali. L'Organo amministrativo può, a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel secondo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee. L'assemblea deve essere convocata nei successivi trenta giorni quando ne sia fatta richiesta, con l'indicazione delle materie da trattare, dall'organo di controllo o da almeno un decimo dei soci.

ART. 32 - ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea Ordinaria:

A) approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo u-

	tile, anche il bilancio preventivo;	
	B) procede alla nomina delle cariche sociali, nel rispetto	
	della eventuale riserva di nomina a favore dei possessori di	
	strumenti finanziari di cui all'articolo 18 e in ogni caso	
	con modalità tali da consentire ai soci finanziatori la nomi-	
	na in assemblea generale del numero di	
	amministratori loro spettante conformemente all'articolo 21 e	
	alla relativa delibera di emissione;	
	C) determina la misura degli eventuali gettoni di presenza da	
	corrispondere agli amministratori, per la loro attività col-	
	legiale, e la retribuzione annuale dei sindaci;	
	D) approva i regolamenti interni, con le maggioranze previste	
	per le assemblee straordinarie;	
	E) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei	
	sindaci;	
	F) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi	
	dell'articolo 25 del presente statuto;	
	G) delibera, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, con	
	le relative forme d'apporto, anche economico, da parte dei	
	soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi, nonchè,	
	in presenza delle condizioni previste dalla legge, il pro-	
	gramma di mobilità;	
	H) delibera sull'eventuale domanda di ammissione proposta	
	dall'aspirante socio ai sensi dell'articolo 6;	
	I) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestio-	

	ne sociale riservati alla sua competenza dal presente statuto	
	o sottoposti al suo esame dagli amministratori.	
	Essa ha luogo almeno una volta all'anno, entro i 120 giorni,	
	ed eccezionalmente, quando ricorreranno le condizioni di cui	
	all'art. 2364 C.C. certificate dall'Organo amministrativo,	
	entro i 180 (centottanta) giorni successivi alla chiusura	
	dell'esercizio sociale.	
	L'assemblea straordinaria delibera: a) sulle modificazioni	
	dello statuto; b) sulla proroga della durata e sullo sciogli-	
	mento anticipato della Cooperativa; c) sulla nomina e sui po-	
	teri dei liquidatori; sulla emissione degli strumenti finan-	
	ziari ai sensi del presente statuto.	
	<u>ART. 33 - VALIDITA' DELLE ASSEMBLEE</u>	
	In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straor-	
	dinaria, è regolarmente costituita quanto siano presenti o	
	rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che	
	straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il nu-	
	mero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al	
	voto e delibera validamente, a maggioranza assoluta dei voti,	
	su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che	
	sullo scioglimento e la liquidazione della società in cui oc-	
	correrà la presenza diretta o per delega della metà più uno	
	dei soci aventi diritto al voto ed il voto favorevole dei 3/5	
	(tre quinti) dei presenti o rappresentati aventi diritto al	

	voto.	
	<u>ART. 34 - VOTAZIONI</u>	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della	
	alzata di mano o per divisione.	
	<u>ART. 35 - DIRITTO DI VOTO</u>	
	Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultino i-	
	scritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni. Ogni so-	
	cio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia l'importo del-	
	la quota posseduta. Per i soci finanziatori si applica l'ar-	
	ticolo 21 del presente statuto. Per i soci speciali si appli-	
	ca l'articolo 10 del presente statuto. I soci cooperatori	
	che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personal-	
	mente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare,	
	mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente	
	diritto al voto. Ad ogni socio non può essere conferita più	
	di 1 (una) delega. I soci finanziatori possono conferire de-	
	lega alle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 2372	
	c.c. L'Associazione Nazionale di categoria e le Organizzazio-	
	ni cooperative regionali cui la Cooperativa aderisce, potran-	
	no partecipare con i propri rappresentanti ai lavori dell'As-	
	semblea, senza diritto al voto.	
	<u>ART. 36 - VERBALI</u>	
	L'Assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è	
	presieduta da un socio eletto dall'assemblea stessa. L'assem-	
	blea nomina un segretario e, quando occorreranno, due scruta-	

	tori.	
	Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal	
	presidente dell'assemblea e dal segretario. Il verbale delle	
	assemblee in sede straordinaria deve essere redatto dal nota-	
	io.	
	<u>ART. 37 - ASSEMBLEE SEPARATE</u>	
	Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'arti-	
	colo 2540 c.c., la cooperativa istituisce le assemblee sepa-	
	rate. L'organo amministrativo convoca le assemblee separate	
	nei modi e termini previsti per l'assemblea generale. Il ter-	
	mine di preavviso deve essere rispettato per la prima assem-	
	blea separata. Allo scopo di facilitare la partecipazione dei	
	soci e, conseguentemente, la convocazione e lo svolgimento	
	delle assemblee separate, i soci della cooperativa sono rag-	
	gruppati in Sezioni, in particolare avendo riguardo alle zone	
	ove esistano sedi secondarie o unità locali. Tali sezioni po-	
	tranno essere create anche in zone prive delle strutture sud-	
	dette, quando per numero dei soci ed importanza di attività	
	sia ritenuto opportuno per gli organi della cooperativa. Cia-	
	scuna sezione non può essere formata con un numero inferiore	
	a 50 soci. Qualora il numero di soci di una sezione si riduca	
	al di sotto della soglia sopra stabilita, l'Organo ammini-	
	strativo provvede ad assegnare i soci alla sezione più vici-	
	na. Tutte le norme previste per lo svolgimento dell'assemblea	
	generale, ordinaria o straordinaria, si applicano alle assem-	

	blee separate. Ogni assemblea separata delibera sulle materie	
	che formano oggetto dell'assemblea generale e nomina i dele-	
	gati all'assemblea generale, in conformità con i criteri sta-	
	biliti da apposito regolamento. In ogni caso, nell'assemblea	
	generale deve essere assicurata la proporzionale rappresen-	
	tanza delle minoranze espresse dalle assemblee separate. Tut-	
	ti i delegati debbono essere soci. Rimane fermo il diritto	
	dei soci che abbiano partecipato all'assemblea separata di	
	assistere all'assemblea generale.	
	<u>ART. 38 - AMMINISTRAZIONE</u>	
	La società può essere amministrata alternativamente da un Am-	
	ministratore Unico o da un Consiglio di amministrazione.	
	L'Amministratore Unico dura in carica a tempo indeterminato,	
	salvo revoca o dimissioni.	
	Il Consiglio di Amministrazione si compone da n 3 (tre) a n.	
	7 (sette) consiglieri. I soci sovventori, o mandatarî delle	
	persone giuridiche soci sovventori, possono essere nominati	
	amministratori; la maggioranza degli amministratori deve es-	
	sere comunque costituita da soci cooperatori. Gli amministra-	
	tori durano in carica per tre esercizi e non possono permane-	
	re in carica per più di tre mandati consecutivi. Salvo quanto	
	previsto dall'articolo 2390 c.c., gli amministratori possono	
	ricoprire incarichi negli organi di amministrazione di altre	
	imprese a condizione che essi siano formalmente autorizzati	
	da apposito atto deliberativo del Consiglio di amministrazio-	

	ne della cooperativa. La mancanza di tale atto deliberativo	
	comporta la decadenza dall'ufficio di amministratore.	
	Salvo quanto previsto per i soci finanziatori dal presente	
	statuto, l'amministrazione della cooperativa può essere affi-	
	data anche a soggetti non soci, purchè la maggioranza degli	
	amministratori sia scelta tra i soci cooperatori ovvero tra	
	le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.	
	Gli amministratori possono essere scelti tra gli appartenenti	
	alle diverse categorie dei soci, in proporzione dell'interes-	
	se che ciascuna categoria ha nell'attività sociale e in con-	
	formità dei criteri e dei parametri stabiliti all'uopo da ap-	
	posito regolamento elettorale. I Consiglieri sono dispensati	
	da prestare cauzione. Il Consiglio elegge, nel suo seno, il	
	Presidente ed il Vice Presidente; il Consiglio di Amministra-	
	zione è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce tut-	
	te le volte che egli lo riterrà utile ed opportuno, oppure	
	quando gli sia fatta richiesta da almeno due consiglieri. La	
	convocazione è fatta a mezzo lettera raccomandata o comunica-	
	zione via fax o altro mezzo idoneo a garantire la prova del	
	ricevimento da parte di ciascun consigliere, da spedirsi non	
	meno di tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a	
	mezzo telegramma, in modo che i Consiglieri ed i Sindaci ef-	
	fettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riu-	
	nione. Le adunanze sono valide quando vi intervenga la mag-	
	gioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni so-	

	no prese a maggioranza assoluta dei voti. A parità di voti	
	prevale il voto del Presidente.	
	L'organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per	
	la gestione ordinaria e straordinaria della società. Spetta,	
	pertanto, a titolo esemplificativo: curare l'esecuzione delle	
	deliberazioni dell'Assemblea; redigere bilanci consuntivi e	
	preventivi; compilare i regolamenti interni previsti dallo	
	Statuto; stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere	
	inerenti all'attività; fra gli altri vendere, acquistare,	
	permutare beni e diritti mobiliari ed immobiliari, con le più	
	ampie facoltà al riguardo ivi compresa quella di rinunciare	
	alle ipoteche legali, compiere ogni e qualsiasi operazione	
	compreso leasing presso istituti di credito di diritto pub-	
	blico e privato, aprire, utilizzare, estinguere conti corren-	
	ti, anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione di	
	banca, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui concedendo	
	tutte le garanzie anche ipotecarie; cedere, accettare, emet-	
	tere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti, effet-	
	ti cambiari e cartolari in genere; concorrere a gare di ap-	
	palto, licitazioni e trattative private per opere o servizi	
	inerenti l'attività sociale e stipulare i relativi contratti;	
	deliberare e concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni	
	e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per faci-	
	litare l'ottenimento del credito agli enti a cui la coopera-	
	tiva aderisce, nonchè a favore di altre cooperative; conferi-	

	re, procure e nominare un direttore e/o una direzione tecnico	
	operativa, determinandone le funzioni e le responsabilità;	
	assumere e licenziare il personale della Società, fissandone	
	le mansioni e le retribuzioni; deliberare circa l'ammissione,	
	il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci; relazionare,	
	in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio,	
	sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento	
	dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito	
	della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono	
	intraprendere per riacquistare il requisito stesso in	
	caso di perdita temporanea. Nella medesima relazione l'organo	
	amministrativo deve illustrare le ragioni delle determinazioni	
	assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci, compiere	
	tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione,	
	fatta eccezione quelli che, per disposizione siano riservati	
	all'Assemblea generale. Può affidare specifici incarichi	
	a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando	
	loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e	
	le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati	
	i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo	
	2381, comma 4, c.c. nonché i poteri in materia di ammissione,	
	di recesso ed esclusione dei soci.	
	<u>ART. 39 - SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI</u>	
	In caso di mancanza di uno o più amministratori il Consiglio	
	provvede a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del	

C.C..

ART. 40 - IL PRESIDENTE

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale. Il Presidente è perciò autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze. Egli ha anche facoltà di nominare avvocati, procuratori e professionisti in genere, conferendo anche procure alla lite davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue attribuzioni e funzioni spettano al Vice Presidente.

ART. 41 - IL COLLEGIO SINDACALE

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, c.c., la cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea. La nomina di un membro effettivo e di un membro supplente è riservata ai sensi dell'articolo 2543 c.c. ai soci finanziatori. L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso. I sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della

	legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta	
	amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'as-	
	setto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal-	
	la società e sul suo concreto funzionamento. A tal fine, i	
	sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche indivi-	
	dualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inol-	
	tre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche	
	con riferimento a società controllate, sull'andamento delle	
	operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare	
	informazioni con i corrispondenti organi delle società con-	
	trollate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo	
	ed all'andamento generale dell'attività sociale. Nell'esple-	
	tamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo,	
	i sindaci (sotto la propria responsabilità ed a proprie spe-	
	se) possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i	
	quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni	
	di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399, c.c..	
	L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausi-	
	liari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni	
	riservate. I sindaci relazionano, in occasione dell'approva-	
	zione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella	
	gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualisti-	
	co e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutuali-	
	stica. Il collegio sindacale esercita anche il controllo con-	
	tabile ai sensi degli articoli 2409 bis e seguenti del cod.	

civ..	
<u>ART. 42 - CONTROLLO CONTABILE</u>	
Nei casi previsti dal 2° comma dell'art. 2519 si applicano le	
norme della società a responsabilità limitata e cioè l'art.	
2477 del cod. civ., pertanto il controllo del revisore conta-	
bile è obbligatorio solo in presenza del Collegio Sindacale	
ed è il Collegio Sindacale che eserciterà il controllo conta-	
bile ai sensi dell'art. 2409 bis, terzo comma, ed art. 2477	
quarto comma.	
<u>ART. 43 - CLAUSOLA ARBITRALE</u>	
Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero	
tra i soci e la cooperativa che abbia ad oggetto diritti di-	
sponibili relativi al rapporto sociale e mutualistico, ad ec-	
cezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento	
obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da	
un arbitro nominato dal Presidente della Camera di Commercio	
Industria Artigianato e Agricoltura di Reggio di Calabria il	
quale dovrà provvedere alla nomina entro 90 (novanta) giorni	
dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in	
cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previ-	
sto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al	
Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.	
La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio del-	
l'arbitro. L'arbitro dovrà decidere entro 120 (centoventi)	
giorni dalla nomina. L'arbitro deciderà in via rituale secon-	

do diritto. Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti. Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione dell'arbitro. Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale. Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D. lgs. 17 gennaio 2003, n. 5. Si applica il disposto dell'articolo 34 del presente statuto.

CAPO VII - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART. 44 - SCIoglimento

La società cooperativa si intende sciolta di diritto nei casi previsti dal Codice Civile. L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società, dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

ART. 45 - DEVOLUZIONE PATRIMONIO

In caso di estinzione della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso del capitale sociale effettivamente versato e rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto al fondo mutualistico di promozione e sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59..

CAPO VIII - DISPOSIZIONI GENERALI

	<u>ART. 46 - REGOLAMENTI INTERNI</u>	
	Per disciplinare il funzionamento interno, L'Organo ammini-	
	strativo elaborerà appositi regolamenti sottoponendoli suc-	
	cessivamente all'approvazione dei soci riuniti in assemblea.	
	<u>ART. 47 - CLAUSOLE MUTUALISTICHE</u>	
	Le clausole mutualistiche previste dagli articoli 26, 29, 45	
	del presente statuto, sono inderogabili e devono essere di	
	fatto osservate.	
	<u>ART.48 - DISPOSIZIONI FINALI</u>	
	Per tutto quanto non è regolato dall'atto costitutivo, del	
	quale il presente statuto ne fa parte integrante, valgono le	
	disposizioni legislative sulle società cooperative a r.l.	
	previste dal Codice Civile e dalle leggi speciali nonchè le	
	disposizioni di cui alla Legge 8 novembre 1991, n. 381 che	
	disciplina le società cooperative.".	
	Richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente atto da me letto	
	al comparente, che lo approva e con me lo sottoscrive alle o-	
	re diciotto e minuti quaranta.	
	Consta di dodici fogli in parte scritti ed in parte dattilo-	
	scritti da me Notaio su quarantasette pagine.	
	F.to: Angelo Ventura	
	" Maria Pontorieri Notaio	

[illegible]